



C.O.N.I.

F.I.G.C.

COMITATO PROVINCIALE DI VENEZIAVIA DELLA PILA 1 – 30175 MARGHERA (VE)
CENTRALINO: 041 25.24.151
FAX: 041 25.24.150Indirizzo Internet: www.figcvenetocalcio.ite-mail: cplnd.venezia@figc.it**Stagione Sportiva 2006/2007****COMUNICATO UFFICIALE N° 1 del 5 Luglio 2006****1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LND****1.1. Iscrizione ai Campionati - Stagione Sportiva 2006/2007**

In ottemperanza alle disposizioni emanate dalla L.N.D. con il proprio Com. Uff. n. 1, qui di seguito il C.R.V. comunica ufficialmente le date di scadenza e gli importi fissati per le iscrizioni ai Campionati della stagione sportiva 2006/2007.

Le Società dovranno provvedere all'invio dei previsti moduli di iscrizione, ritornando - debitamente compilata e firmata - n.1 copia del "questionario d'iscrizione" - che il CR Veneto ha già spedito a tutte le Società affiliate in triplice copia - contenente la composizione dei quadri dirigenziali (delle altre 2 copie, una va rimessa al Comitato Provinciale o Locale territorialmente competente e l'altra copia va trattenuta dalla Società, a comprova dei dati forniti).

ATTIVITA' DI CALCIO A 11

	Tassa iscrizione	Diritti di associazione alla LND	Acconti		Totale
			Spese organizzazione	Assicurazione	
ENTRO IL 17 LUGLIO					
Eccellenza					
Fino a 50 giocatori tesserati	2.000,00	155,00	2.345,00	1.400,00	5.900,00
Oltre 50 giocatori tesserati	2.000,00	155,00	2.345,00	1.900,00	6.400,00
Promozione					
Fino a 50 giocatori tesserati	1.400,00	155,00	1.945,00	1.400,00	4.900,00
Oltre 50 giocatori tesserati	1.400,00	155,00	1.945,00	1.900,00	5.400,00
1^Categoria					
Fino a 50 giocatori tesserati	1.000,00	155,00	1.145,00	1.400,00	3.700,00
Oltre 50 giocatori tesserati	1.000,00	155,00	1.145,00	1.900,00	4.200,00
2^Categoria					
Fino a 50 giocatori tesserati	700,00	155,00	945,00	1.400,00	3.200,00
Oltre 50 giocatori tesserati	700,00	155,00	945,00	1.900,00	3.700,00
Juniors Regionale	700,00				700,00
3^Categoria					
Fino a 50 giocatori tesserati	520,00	155,00	325,00	1.400,00	2.400,00
Oltre 50 giocatori tesserati	520,00	155,00	325,00	1.900,00	2.900,00
3^ Cat, U/18 - U/21					
Fino a 50 giocatori tesserati	520,00	155,00	325,00	1.400,00	2.400,00
Oltre 50 giocatori tesserati	520,00	155,00	325,00	1.900,00	2.900,00
Juniors Provinciale	520,00				520,00
ENTRO IL 9 SETTEMBRE					
Attività Amatori	350,00	155,00	345,00	Compresa	850,00

ATTIVITA' DI CALCIO A CINQUE

	Tassa iscrizione	Quota associativa Lnd	Acconti		Totale
			Spese organizzazione	Assicurazione	
ENTRO IL 17 LUGLIO					
Calcio a 5 Serie C1					
<i>Società "Pure" Calcio a 5</i>					
Fino a 25 giocatori tesserati	600,00	155,00	745,00	700,00	2.200,00
Oltre 25 giocatori tesserati	600,00	155,00	745,00	1000,00	2.500,00
" <i>Seconde squadre</i> " C/5	600,00		800,00		1.400,00
Calcio a 5 Serie C2					
<i>Società "Pure" Calcio a 5</i>					
Fino a 25 giocatori tesserati	450,00	155,00	545,00	700,00	1.850,00
Oltre 25 giocatori tesserati	450,00	155,00	545,00	1000,00	2.150,00
" <i>Seconde squadre</i> " C/5	450,00		600,00		1.050,00
Calcio a 5 Serie D					
<i>Società "Pure" Calcio a 5</i>					
Fino a 25 giocatori tesserati	350,00	155,00	195,00	700,00	1.400,00
Oltre 25 giocatori tesserati	350,00	155,00	195,00	1000,00	1.700,00
" <i>Seconde squadre</i> " C/5	350,00		350,00		700,00
Calcio a 5 Juniores "Pure"	250,00	155,00	195,00	700,00	1.300,00
Seconde Sq. C/5 Juniores	250,00		100,00		350,00
Torneo Under 21 C/5	250,00		100,00		350,00
Calcio a 5 Femminile					
<i>Società "Pure" Calcio a 5</i>					
Fino a 25 giocatrici tesserate	250,00	155,00	95,00	700,00	1.300,00
Oltre 25 giocatrici tesserate.	250,00	155,00	95,00	1000,00	1.600,00
" <i>Seconde squadre</i> " C/5	250,00		150,00		400,00
C/5 Femm. Juniores "Pure"	350,00	155,00	95,00	700,00	1.300,00
Seconde Sq. C/5 Femm Jun.	350,00				350,00

ATTIVITA' DI CALCIO FEMMINILE

	Tassa iscrizione	Quota associativa Lnd	Acconti		Totale
			Spese organizzazione	Assicurazione	
ENTRO IL 17 LUGLIO					
Calcio Femminile Serie C					
<i>Società "Pure" Calcio Fem.</i>					
Fino a 30 giocatrici tesserate	600,00	155,00	445,00	900,00	2.100,00
Oltre 30 giocatrici tesserate	600,00	155,00	445,00	1.400,00	2.600,00
" <i>Seconde squadre</i> " C/F	600,00		600,00		1.200,00
ENTRO IL 7 AGOSTO					
Calcio Femminile Serie D					
<i>Società "Pure" Calcio Fem.</i>					
Fino a 30 giocatrici tesserate	350,00	155,00	195,00	900,00	1.600,00
Oltre 30 giocatrici tesserate	350,00	155,00	195,00	1.400,00	2.100,00
" <i>Seconde squadre</i> " C/F	350,00		350,00		700,00
Campionato Primavera *	350,00				350,00

* a modifica di quanto pubblicato sul Com.Uff. n.66 del 22/6/06.

Le Società dovranno provvedere al versamento degli importi stabiliti, a mezzo **bonifico bancario** intestato a:

F.I.G.C. - COMITATO REGIONALE VENETO presso UNICREDIT BANCA Agenzia di MARGHERA (VE) CONTO CORRENTE n. 8209932 - ABI 02008 - CAB 02011 CIN G

Il ricorso al bonifico bancario consente di evitare possibili disguidi ed è a maggiore tutela delle Società richiedenti

Si ricorda che sulla causale del bonifico bancario **dovranno essere indicati chiaramente** i seguenti dati:

1. la denominazione sociale;
2. il numero di matricola federale;
3. il campionato per il quale si intende effettuare il versamento.
4. l'indicazione della valuta per il beneficiario (C.R.Veneto).

N.B. Si porta alla doverosa attenzione delle Società che – alla conclusione del periodo concesso per le iscrizioni all'attività della Stagione Sportiva 2005/2006 – il Consiglio Direttivo procederà al completamento degli organici ed alla formazione dei Gironi dei diversi Campionati – regionali e provinciali - unicamente sulla base degli effettivi versamenti bancari effettuati dalle Società e riscontrati dall'Ufficio di contabilità, prescindendo dalla sola presentazione degli stampati d'iscrizione.

1.1.1. ORARI UFFICIALI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007

Si rendono noti gli orari ufficiali di inizio delle gare, fissati dalla LND e dal Consiglio Direttivo del C.R. Veneto, per la Stagione Sportiva 2006/2007:

• dal	13	Agosto	2006	Ore	16.00
• dal	24	Settembre	2006	Ore	15.30
• dal	29	Ottobre	2006	Ore	14.30
• dal	04	Febbraio	2007	Ore	15.00
• dal	25	Marzo	2007	Ore	16.00
• dall'	06	Maggio	2007	Ore	16.30
• dal	1°	Giugno	2007	Ore	17.00

Si invita a tenere presente che, *in assenza di diversa indicazione*, le Squadre devono attenersi alla disputa delle gare nel rispetto degli orari d'inizio sopra riportati, prescindendo dalla loro ulteriore pubblicazione sui Comunicati ufficiali.

2. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2.1. Cartellini tesseramento “Giovani”

Si rende noto che la Segreteria del Settore Giovanile e Scolastico, con nota del 28/6/06, ha comunicato che, per motivi strettamente collegati al commissariamento della F.I.G.C., la consegna dei cartellini per il tesseramento riguardanti le categorie del Settore Giovanile e Scolastico avverrà in ritardo.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LND

3.1. Segreteria

3.1.1. SOCIETÀ PROMOSSE AL CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA 2006/2007

Facendo seguito a quanto già pubblicato sul Com. Uff. n. 67 del 28/6/2006 e verificato quanto previsto sul Com. Uff. n. 13 del 24/9/2005 - con il quale il Consiglio Direttivo del CR Veneto ha messo a disposizione n. 22 posti per la promozione di altrettante Società di 3^ Categoria - qui di seguito si riporta l'elenco delle squadre che, vincendo i Play-Off organizzati dai Comitati Provinciali/Locali, hanno acquisito il diritto ad iscriversi al Campionato regionale Veneto di 2^ Categoria della stagione sportiva in corso:

Comitato di Bassano del Grappa	Immobiliare Neve Gallio, Marchesane
Comitato di Belluno	Auronzo
Comitato di Padova	Ronchi, Vigonza, Rio, Valsanzibio
Comitato di Rovigo	Villanovese, Costa
Comitato di S. Donà di Piave	Giussaghese, Aurora S.Nicolò
Comitato di Treviso	San Michele Cerfin, Baroni
Comitato di Venezia	Mellaredo, Sottomarina Calcio
Comitato di Verona	Saval Maddalena, Hellas Verona 1903, Albaronco, Nuovo San Martino
Comitato di Vicenza	Rivereel, Due Monti, Concordia Schio

3.1.2. RAPPORTI CON LE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE PRIVATE E CON GLI ORGANI D'INFORMAZIONE DALLE STESSE DIPENDENTI.

Si comunica che la L.N.D., con la propria Circolare n. 2 pubblicata il 1° luglio 2006, ha pubblicato le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti delle Società calcistiche con le Emittenti radiotelevisive private e con gli Organi d'informazione dalle stesse dipendenti, aventi validità per la stagione sportiva 2006/2007.

Le Società interessate sono invitate a prenderne visione ed ottenerne copia attivando direttamente il link qui di seguito riportato:

http://www.lnd.it/edimg/100/File/CIR_2.doc

3.1.3. NORME RELATIVE AI RAPPORTI TRA LE SOCIETÀ CALCISTICHE E GLI ORGANI D'INFORMAZIONE IN OCCASIONE DELLE GARE ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2006/2007.

Si comunica che la L.N.D., con la propria Circolare n. 3 pubblicata il 1° luglio 2006, ha reso note le disposizioni di carattere generale che disciplinano i rapporti tra le Società calcistiche e gli Organi d'informazione in occasione delle gare organizzate sotto l'egida della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2006/2007.

Le Società interessate sono invitate a prenderne visione ed ottenerne copia attivando direttamente il link qui di seguito riportato:

http://www.lnd.it/edimg/100/File/CIR_3.doc

3.1.4. CHIARIMENTI IN ORDINE AL TRASFERIMENTO A TITOLO TEMPORANEO DI CALCIATORI

Si ritiene utile ricordare che, al calciatore che ha già sottoscritto - nel corso della corrente stagione sportiva 2006/2007 - un tesseramento in favore di una Società, sia esso "Richiesta di tesseramento alla FIGC" o "Aggiornamento di posizione" (modulo giallo) od anche "Lista di trasferimento" (purché a titolo definitivo), gli viene consentito, nei periodi previsti dalle disposizioni Federali per i trasferimenti (1° luglio / 20 settembre e nel periodo suppletivo 26 ottobre / 14 novembre) di usufruire di un nuovo trasferimento ***unicamente*** a "titolo temporaneo" per altra Società.

3.1.5. TESSERAMENTO CON SOCIETÀ DELLA L.N.D. DI CALCIATORI STRANIERI IN ITALIA - "PRIMA SOTTOSCRIZIONE"

Qui di seguito si ritiene opportuno ricordare quanto previsto dalla vigente normativa in ordine alla sottoscrizione, *da parte di calciatore straniero*

per la prima volta

della "Richiesta di tesseramento alla FIGC" (modulo giallo) in favore di Società affiliata alla L.N.D.:

[Calciatori o calciatrici \(extracomunitari\) e \(comunitari\) già tesserati all'estero / Primo tesseramento in Italia nella stagione sportiva 2006/2007 - tesseramento annuale.](#)

- § La richiesta di tesseramento **deve essere spedita entro il 31 Dicembre** della stagione sportiva in corso alla F.I.G.C. - Via Gregorio Allegri, 14 - Roma - 00198
- § I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti.
- § La residenza in Italia del calciatore **deve** essere - da almeno 12 mesi - nel Comune sede della Società che intende tesserarlo o nel Comune della stessa Provincia o Provincia limitrofa

Documenti da allegare alla richiesta per calciatori extracomunitari:

- § Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza al 31 gennaio 2007-copia della richiesta del rinnovo)
- § Certificato di residenza del calciatore in corso di validità
- § Documentazione comprovante attività di *lavoro* (dichiarazione del datore di lavoro certificata dall'Ente competente attestante la regolare assunzione) o di *studio* (certificato di iscrizione e frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità)
- § Dichiarazione del calciatore che dovrà indicare il nome esatto della Società estera e della Federazione calcistica di appartenenza, con la quale è stato eventualmente tesserato in precedenza.

Documenti da allegare alla richiesta per calciatori comunitari:

- § Certificato di residenza del calciatore in corso di validità

Per la protezione dei minori (Regolamento FIFA), alla richiesta di tesseramento dovrà essere allegata la documentazione sottoindicata:

Calciatori extracomunitari

- § Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza al 31 gennaio 2007-copia della richiesta del rinnovo)
- § Permesso di soggiorno dei genitori
- § Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (il calciatore minore deve risultare residente insieme ai genitori)
- § Documentazione comprovante attività di *lavoro* (dichiarazione del datore di lavoro certificata dall'Ente competente attestante la regolare assunzione) o di *studio* (certificato di iscrizione e frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità)
- § Dichiarazione del calciatore che dovrà indicare il nome esatto della Società estera e della Federazione calcistica di appartenenza, con la quale è stato eventualmente tesserato in precedenza.

Calciatori comunitari

- § Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità

Si ricorda che i minori di 16 anni non possono presentare documentazione comprovante attività di lavoro.

- § Per i minori che **non sono in Italia insieme ai genitori**, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale.

La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento **non determina** la decorrenza del tesseramento. Il tesseramento decorre infatti dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla Società con comunicazione scritta da parte del competente Ufficio federale.

Calciatori o calciatrici (extracomunitari) e (comunitari) mai tesserati all'estero / Primo tesseramento in Italia nella stagione sportiva 2006/2007 - tesseramento annuale

- § La richiesta di tesseramento **deve essere spedita (entro il 31 Marzo 2007)** se l'atleta ha già compiuto il 18° anno di età; **(entro il 31 Maggio 2007)** se l'atleta è minorenne alla F.I.G.C. - Via Gregorio Allegri,14 - Roma - 00198
- § I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti
- § La residenza del calciatore **deve** essere - da almeno 12 mesi - nel Comune sede della Società che intende tesserarlo o nel Comune della stessa Provincia o Provincia limitrofa

Per i calciatori dal 18° anno di età, alla richiesta di tesseramento dovrà essere allegata la documentazione sottoindicata:Calciatori extracomunitari

- § Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza al 31 gennaio 2007 - copia della richiesta del rinnovo)
- § Certificato di residenza del calciatore in corso di validità
- § Attestazione del calciatore nella quale dichiara di non essere mai stato tesserato con Società appartenenti ad altre Federazioni.

Calciatori comunitari

- § Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità

Per la protezione dei minori (Regolamento FIFA), alla richiesta di tesseramento dovrà essere allegata la documentazione sottoindicata:

Calciatori extracomunitari

- § Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza al 31 gennaio 2007-copia della richiesta del rinnovo)
- § Permesso di soggiorno dei genitori
- § Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (il calciatore deve risultare residente insieme ai genitori)
- § Per i minori che **non sono in Italia insieme ai genitori**, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale
- § Attestazione del calciatore nella quale dichiara di non essere mai stato tesserato con Società appartenenti ad altre Federazioni.

Calciatori comunitari

- § Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità.

La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento NON determina la decorrenza del tesseramento.**Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla Società con comunicazione scritta.****3.1.6. TESSERAMENTO CON SOCIETÀ DELLA L.N.D. DI CALCIATORI STRANIERI IN ITALIA – “RINNOVO”**

Qui di seguito si ritiene opportuno ricordare quanto previsto dalla vigente normativa in ordine alla sottoscrizione *da parte di calciatore straniero che ha già ottenuto un tesseramento nelle passate stagioni sportive*
del rinnovo del tesseramento

con la sottoscrizione di una *“richiesta di aggiornamento”* a favore di qualsiasi Società affiliata alla L.N.D.

[Status 80 - Calciatori tesserati per la Lega Nazionale Dilettanti nelle stagioni sportive 2001/2002 - 2002/2003 - 2003/2004](#)

- § La richiesta di tesseramento, se l'atleta ha già compiuto il 18° anno di età, **deve essere spedita entro il 31 Marzo 2007** alla F.I.G.C. – Comitato Regionale Veneto LND - Via della Pila 1 – 30175 Marghera/Ve. Se l'atleta è minorenne, la richiesta va presentata-**entro il 31 Maggio 2007.**

- § **Il trasferimento può essere effettuato nei termini stabiliti dal C.U. n° 182/A del 31.03.06**

Si ritiene utile ricordare che gli atleti che hanno conseguito lo “Status 80” possono essere trasferiti ed anche svincolati

Alla richiesta di trasferimento o di tesseramento da lista di svincolo, dovrà essere allegata la documentazione sottoindicata:

Calciatori extracomunitari

- § Certificato di residenza del calciatore in corso di validità
- § Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza al 31 gennaio 2007 - copia della richiesta del rinnovo)

Calciatori comunitari

- § Certificato di residenza in corso di validità

Per i minori, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento da lista di svincolo o di trasferimento la documentazione sottoindicata:

Calciatori extracomunitari

- § Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (il calciatore deve risultare residente insieme ai genitori)
- § Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza al 31 gennaio 2007 - copia della richiesta del rinnovo)
- § Permesso di soggiorno dei genitori
- § I minori con cittadinanza non UE o EEE (Regolamento FIFA) devono essere residenti in Italia insieme al nucleo familiare ed i genitori devono essere in Italia per motivi indipendenti dal calcio
- § Per i minori che **non sono in Italia insieme ai genitori**, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale

Calciatori comunitari

§ Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità

N.B. L'eventuale documentazione integrativa sarà richiesta alla Società con comunicazione scritta

La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento **NON** determina la decorrenza del tesseramento. Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla Società con comunicazione scritta (copia della comunicazione sarà trasmessa alla Segreteria della LND)

Status 7 (extracomunitari) e Status 20 (comunitari) tesseramento annuale (un solo calciatore od una sola calciatrice per ogni Società)

§ La richiesta di tesseramento **deve essere spedita (entro il 31 Marzo 2007)** se l'atleta ha già compiuto il 18° anno di età; **(entro il 31 Maggio 2007)** se l'atleta è minorenni alla F.I.G.C. – Comitato Regionale Veneto LND - Via della Pila 1 – Marghera - 30175

§ I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti.

§ La residenza del calciatore **deve** essere – da almeno 12 mesi - nel Comune sede della Società che intende tesserarlo o nel Comune della stessa Provincia o Provincia limitrofa.

Documenti da allegare alla richiesta per calciatori extracomunitari "Status 7" :

§ Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza al 31 gennaio 2007 - copia della richiesta del rinnovo)

§ Certificato di residenza del calciatore in corso di validità

§ Documentazione comprovante attività di *lavoro* (dichiarazione del datore di lavoro certificata dall'Ente competente attestante la regolare assunzione) o di *studio* (certificato di iscrizione e frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità)

Documenti da allegare alla richiesta per calciatori comunitari "Status 20" :

§ Certificato di residenza del calciatore in corso di validità

Per la protezione dei minori (Regolamento FIFA), alla richiesta di tesseramento dovrà essere allegata la documentazione sottoindicata:

Calciatori extracomunitari

§ Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza al 31 gennaio 2007-copia della richiesta del rinnovo)

§ Permesso di soggiorno dei genitori

§ Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (il calciatore minore deve risultare residente insieme ai genitori)

§ Documentazione comprovante attività di *lavoro* (dichiarazione del datore di lavoro certificata dall'Ente competente attestante la regolare assunzione) o di *studio* (certificato di iscrizione e frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità)

Calciatori comunitari

§ Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità

Si ricorda che i minori di 16 anni non possono presentare documentazione comprovante attività di lavoro.

§ Per i minori che **non sono in Italia insieme ai genitori**, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale

N.B. L'eventuale documentazione integrativa sarà richiesta alla Società con comunicazione scritta

La data di trasmissione o di consegna della richiesta di tesseramento **NON** determina la decorrenza del tesseramento. Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla Società con comunicazione scritta (copia della comunicazione sarà trasmessa alla Segreteria della LND)

Status 70 (comunitari) e Status 71 (extracomunitari) mai tesserati all'estero - Tesseramento annuale

- § La richiesta di tesseramento **deve essere spedita (entro il 31 Marzo 2007)** se l'atleta ha già compiuto il 18° anno di età; **(entro il 31 Maggio 2007)** se l'atleta è minorenni alla F.I.G.C. – Comitato Regionale Veneto LND - Via della Pila 1 – Marghera - 30175
- § I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti.
- § La residenza del calciatore **deve** essere – da almeno 12 mesi - nel Comune sede della Società che intende tesserarlo o nel Comune della stessa Provincia o Provincia limitrofa.

Per la protezione dei minori (Regolamento FIFA), alla richiesta di tesseramento dovrà essere allegata la documentazione sottoindicata:

Calciatori extracomunitari

- § Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza al 31 gennaio 2007 - copia della richiesta del rinnovo)
- § Permesso di soggiorno dei genitori
- § Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (il calciatore deve risultare residente insieme ai genitori)
- § Per i minori che **non sono in Italia insieme ai genitori**, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale

Calciatori comunitari

- § Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità.

Per i calciatori dal 18° anno di età, alla richiesta di tesseramento dovrà essere allegata la documentazione sottoindicata:

Calciatori extracomunitari

- Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza al 31 gennaio 2007 - copia della richiesta del rinnovo)
- § Certificato di residenza del calciatore in corso di validità

Calciatori comunitari

- § Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità

N.B. L'eventuale documentazione integrativa sarà richiesta alla Società con comunicazione scritta

La data di trasmissione o di consegna della richiesta di tesseramento **NON** determina la decorrenza del tesseramento. Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla Società con comunicazione scritta (copia della comunicazione sarà trasmessa alla Segreteria della LND).

Per la protezione dei minori (Regolamento FIFA), alla richiesta di tesseramento dovrà essere allegata la documentazione sottoindicata:

Calciatori extracomunitari

- § Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza al 31 gennaio 2007 - copia della richiesta del rinnovo)
- § Permesso di soggiorno dei genitori
- § Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (il calciatore deve risultare residente insieme ai genitori)

- § Per i minori che **non sono in Italia insieme ai genitori**, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale

Calciatori comunitari

- § Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità.

Per i calciatori dal 18° anno di età, alla richiesta di tesseramento dovrà essere allegata la documentazione sottoindicata:

Calciatori extracomunitari

- § Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza al 31 gennaio 2007 - copia della richiesta del rinnovo)
- § Certificato di residenza del calciatore in corso di validità

Calciatori comunitari

- § Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità

N.B. L'eventuale documentazione integrativa sarà richiesta alla Società con comunicazione scritta

La data di trasmissione o di consegna della richiesta di tesseramento **NON** determina la decorrenza del tesseramento. Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla Società con comunicazione scritta (copia della comunicazione sarà trasmessa alla Segreteria della LND).

Per la protezione dei minori (Regolamento FIFA), alla richiesta di tesseramento dovrà essere allegata la documentazione sottoindicata:

Calciatori extracomunitari

- § Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza al 31 gennaio 2007 - copia della richiesta del rinnovo)
- § Permesso di soggiorno dei genitori
- § Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (il calciatore deve risultare residente insieme ai genitori)
- § Per i minori che **non sono in Italia insieme ai genitori**, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale

Calciatori comunitari

- § Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità.

Per i calciatori dal 18° anno di età, alla richiesta di tesseramento dovrà essere allegata la documentazione sottoindicata:

Calciatori extracomunitari

- § Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza al 31 gennaio 2007 - copia della richiesta del rinnovo)
- § Certificato di residenza del calciatore in corso di validità

Calciatori comunitari

- § Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità

N.B. L'eventuale documentazione integrativa sarà richiesta alla Società con comunicazione scritta

La data di trasmissione o di consegna della richiesta di tesseramento **NON** determina la decorrenza del tesseramento. Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla Società con comunicazione scritta (copia della comunicazione sarà trasmessa alla Segreteria della LND).

3.1.7. LISTE DI SVINCOLO CALCIATORI E CALCIATRICI DILETTANTI PER "INATTIVITÀ SPORTIVA" EX ART. 109 DELLE N.O.I.F.

Si comunica che il Comitato regionale Veneto ha accolto le domande di inclusione nelle "Lista di svincolo d'autorità per inattività" presentate dai calciatori e calciatrici – qui di seguito elencati – che hanno inteso ottenere la libertà sportiva dalla propria Società di appartenenza avvalendosi di quanto previsto dall'Art. 109 delle NOIF.

Gli atleti svincolati in base al sopra-citato Art. 109 delle NOIF potranno nuovamente vincolarsi – per la stagione sportiva in corso – in favore di qualsiasi Società nel periodo dal **1° luglio 2006 al 31 Marzo 2007**, sottoscrivendo l'apposito stampato di colore giallo denominato "**Aggiornamento di Tesseramento**":

Matricola	Nominativo del calciatore	Data di nascita	Codice Società	Denominazione Società
.....	OMISSIS.....			
3945885	CATALDO STEFANO	17/2/1988	780894	GAZZERAOLIMPIA CHIRIGNAGO
3467000	CESTER MARCO	13/2/1985	57917	FAVARO 1948 A.S.D.
3981768	DORI LUCA	7/3/1988	780894	GAZZERAOLIMPIA CHIRIGNAGO
3576489	FINOTTO NICOLA	18/9/1984	915642	DOLO RIVIERA DEL BRENTA F.C.D.
3591677	LIBANORE MATTEO	30/9/1985	64158	EDO MESTRE ASD F.C.
3601779	MARCHIORI ALESSANDRO	16/4/1983	780129	CAMPONOGARESE A.C.
3751912	MARTIGNON MATTEO	20/1/1985	915642	DOLO RIVIERA DEL BRENTA F.C.D.
3277850	MONETTI MATTIA	27/1/1982	780693	LUPIA MAGGIORE A.C.
3653658	MOSCO MANUEL	9/1/1986	80152	BOJON A.S.
3667751	RUGGERI LORENZO	7/2/1987	80994	NETTUNO LIDO VENEZIA A.C.D.

4. ATTIVITÀ UFFICIALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lett. c), delle N.O.I.F. e all'art. 23 del Regolamento della L.N.D. – indice ed organizza, per la stagione sportiva 2006/2007, i Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di competenza secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, come segue:

- A) ATTIVITA' DI SOCIETA'**
- A/ 1 Campionato di Eccellenza
 - A/ 2 Campionato di Promozione
 - A/ 3 Campionato di 1^a Categoria
 - A/ 4 Campionato di 2^a Categoria
 - A/ 5 Campionato di 3^a Categoria
 - A/ 6 Campionato di 3^a Categoria Under 21
 - A/ 7 Campionato di 3^a Categoria Under 18
 - A/ 8 Campionato Juniores Regionale e Provinciale
 - A/ 9 Attività Amatori
 - A/10 Attività di Calcio Femminile
 - A/11 Attività di Calcio a Cinque
 - A/12 Coppa Italia Dilettanti
 - A/13 Trofeo Regione Veneto

ATTIVITA' DI SOCIETA'

...omissis...

A/5 CAMPIONATO DI 3^a CATEGORIA

a) Articolazione

Il Campionato di 3^a Categoria è organizzato dal C.R. Veneto tramite i Comitati Provinciali e Locali, sulla base di uno o più gironi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo del C.R.V. stabilisce inoltre le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2^a Categoria, nonché la data di inizio del Campionato.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 3^a Categoria:

- le Società retrocesse dal Campionato di 2^a Categoria al termine della passata stagione sportiva 2005/2006;
- le Società che hanno preso parte al Campionato di 3^a Categoria della passata stagione sportiva 2005/2006;
- le Società di nuova affiliazione.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di 3^a Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2006/2007 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati Regionali, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2006/2007, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età.

Il Consiglio del Comitato Regionale Veneto ha tuttavia deliberato di non dover usufruire di tale facoltà, anche per la stagione 2006/2007, lasciando le società libere di scegliere gli atleti da impiegare, sollecitando però un attento e costante inserimento di giovani calciatori in prima squadra.

c) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di 3^a Categoria entro i termini fissati dal Comitato Regionale Veneto, provvedendo a tutti gli adempimenti stabiliti.

Ai fini della partecipazione al Campionato di 3^a Categoria della stagione sportiva 2006/2007 non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D., nonché rispondente alle norme di sicurezza stabilite dalla legge;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie;
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate annualmente a titolo di tasse ed oneri finanziari.

d) Ammissione al Campionato di 2^a Categoria

Le Società che al termine della stagione sportiva 2006/2007 si classificano al **primo posto** nei rispettivi gironi del Campionato di 3^a Categoria, **acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di 2^a Categoria della stagione sportiva 2007/2008.**

Il C.R.Veneto, comunque, prima dell'inizio dell'attività, procederà alla pubblicazione del meccanismo che regolerà le promozioni e retrocessione dei Campionati 2006/2007.

e) Attività Giovanile

Le Società di 3^a Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniors" (v. punto A/8 n. 1 e 2 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.

A/6 CAMPIONATO DI "3^a CATEGORIA - UNDER 21"**a) Articolazione**

Il Campionato di "3^a Categoria - Under 21" è organizzato dal C.R.V., tramite i Comitati Provinciali e Locali, sulla base di uno o più gironi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di "3^a Categoria - Under 21" :

- le Società retrocesse dal Campionato di 2^a Categoria o comunque facenti parte degli organici di 3^a Categoria al termine della passata stagione sportiva 2005/2006;
- le Società di nuova affiliazione.

Il Consiglio Direttivo del C.R.V. stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2^a Categoria, nonché le date di inizio del Campionato.

Alle Società vincenti il Campionato di "3^a Categoria - Under 21" è riservato il diritto alla promozione al Campionato di 2^a Categoria 2007/2008.

Le Società vincenti i Campionato di 3^a Categoria - Under 21 non possono rinunciare alla partecipazione al Campionato di 2^a Categoria 2007/2008.

Tuttavia un'eventuale rinuncia comporterà l'iscrizione al Campionato "normale" di 3^a Categoria ed i giocatori saranno svincolati a norma del dispositivo di cui all'art.110 delle NOIF.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di "3ª Categoria - Under 21" possono partecipare tutti i calciatori che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, **non abbiano compiuto il 21° anno di età (nati dal 1° gennaio 1985 in poi)** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto dell'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

E' esclusa la partecipazione di calciatori "fuori quota" al Campionato di "3ª Categoria - Under 21".

c) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di "3ª Categoria - Under 21" entro i termini fissati dal Comitato Regionale Veneto, provvedendo a tutti gli adempimenti stabiliti.

Ai fini della partecipazione al Campionato di "3ª Categoria - Under 21" della stagione sportiva 2006/2007 non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D. nonché rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla legge;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie;
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate annualmente a titolo di tasse ed oneri finanziari.

d) Attività Giovanile

Le Società di "3ª Categoria - Under 21" possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniore" (v. punto A/8 n.1 e 2 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.

A/7 CAMPIONATO DI "3ª CATEGORIA - UNDER 18"**a) Articolazione**

Il Campionato di "3ª Categoria - Under 18" è organizzato dal CRV, tramite i Comitati Provinciali o Locali sulla base di uno o più gironi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di "3ª Categoria - Under 18" :

- le Società retrocesse dal Campionato di 2ª Categoria o comunque facenti parte degli organici di 3ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2005/2006;
- le Società di nuova affiliazione.

Il Consiglio Direttivo del CRV stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2ª Categoria.

Alle Società vincenti il Campionato di "3ª Categoria - Under 18" è riservato il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di "3ª Categoria - Under 18" possono partecipare tutti i calciatori che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, **non abbiano compiuto il 18° anno di età (nati dal 1° gennaio 1988 in poi)** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto dell'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

E' esclusa la partecipazione di calciatori "fuori quota".

c) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di "3ª Categoria - Under 18" entro i termini fissati dal Comitato Regionale Veneto, provvedendo a tutti gli adempimenti stabiliti.

Ai fini della partecipazione al Campionato di "3ª Categoria - Under 18" della stagione sportiva 2006/2007 non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D. nonché rispondente alle norme di sicurezza stabilite dalla legge;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie;
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate annualmente a titolo di tasse ed oneri finanziari.

d) Attività Giovanile

Le Società di "3ª Categoria - Under 18" possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.

2) CAMPIONATO PROVINCIALE "JUNIORES"

Il Campionato Provinciale "Juniores" è organizzato dal Comitato Regionale Veneto tramite i Comitati Provinciali e Locali sulla base di uno o più gironi, stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Le gare del Campionato Provinciale Juniores si disputeranno - di norma - nella giornata di SABATO.

a) Articolazione

Al Campionato Provinciale "Juniores" partecipano le squadre di Società di Eccellenza e Promozione che lo abbiano richiesto, in alternativa al Campionato Regionale "Juniores", nonché, facoltativamente, le Società partecipanti ai Campionati di 1^a, 2^a, 3^a Categoria, "3^a Categoria - Under 21" e "3^a Categoria - Under 18".

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato Provinciale "Juniores" possono partecipare i calciatori **nati dal 1° gennaio 1988 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito utilizzare sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, fino a un massimo di **cinque calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 1986**, in base alle disposizioni emanate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

In considerazione del particolare assetto normativo che caratterizza la rispettiva attività alle Società di "3^a Categoria - Under 18" partecipanti al Campionato Provinciale "Juniores" non è consentito l'impiego di calciatori "fuori quota".

c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

5. NORME IN MATERIA DI ONORABILITÀ

Si fa rinvio alle norme di cui all'art. 22/ bis delle N.O.I.F., richiamando l'attenzione delle Società sul contenuto del sotto riportato punto 6) del medesimo:

"All'atto della richiesta di tesseramento (art. 37 delle NOIF) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. I soggetti suindicati, ove sia intervenuta o intervenga a loro carico sentenza di condanna anche non definitiva o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.

Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui alla prima parte del precedente comma grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori".

6. DISPOSIZIONI GENERALI

6.1. Diritti di iscrizione ed oneri

All'atto dell'iscrizione ai Campionati di competenza le Società debbono versare, in unica soluzione, i diritti e gli oneri finanziari determinati dai Comitati e dalle Divisioni in misura non superiore ai massimali sotto riportati:

a) Diritti di iscrizione

- Campionato di Eccellenza	€ 2.000,00
- Campionato di Promozione	€ 1.400,00
- Campionato di 1 ^a Categoria	€ 1.000,00
- Campionato di 2 ^a Categoria	€ 700,00
- Campionato di 3 ^a Categoria	€ 520,00
- Campionato di "3 ^a Categoria-Under 21"	€ 520,00
- Campionato di "3 ^a Categoria-Under 18"	€ 520,00
- Campionato Regionale "Juniores"	€ 700,00
- Campionato Provinciale "Juniores"	€ 520,00
- Attività Amatori	€ 350,00
- Campionato Regionale Calcio Femminile Serie "C"	€ 600,00
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Serie "D"	€ 350,00
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie "C1"	€ 600,00
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie "C2"	€ 450,00
- Campionato Provinciale Calcio a Cinque Serie "D"	€ 350,00
- Campionato Calcio a Cinque Juniores	€ 250,00
- Campionato Calcio a Cinque Femminile	€ 250,00
- Torneo Calcio Femminile Juniores	€ 350,00

	€	155,00
b) Tassa di associazione alla L.N.D.		
	€	55,00
c) Tassa di affiliazione alla F.I.G.C. (per le nuove affiliate)		
d) Anticipazione in conto spese di organizzazione ed assicurazione tesserati		

Il C.R.V. ha determinato l'importo di anticipazione in conto spese di organizzazione ed assicurazione tesserati, per la stagione 2006/2007 come segue :

- Campionato di 3^a Categoria		
Fino a 50 tesserati	€	1.725,00
Oltre a 50 giocatori tesserati	€	2.225,00
- Campionato di 3^a Categoria – Under 18 e 21		
Fino a 50 tesserati	€	1.725,00
Oltre a 50 giocatori tesserati	€	2.225,00
- Campionato Regionale e Provinciale Juniores		
Fino a 50 tesserati		----
Oltre a 50 giocatori tesserati		----
- Campionato Provinciale Calcio a Cinque Serie "D"		
Società Pure fino a 25 tesserati	€	895,00
Società Pure oltre a 25 giocatori tesserati	€	1.195,00
Seconde Squadre C/5 (solo spese organizzazione)	€	350,00

6.2. Ammende

Essendo stati aboliti i limiti entro i quali possono essere inflitte ammende a carico delle Società, i Giudici Sportivi provvedono al riguardo secondo criteri di discrezionalità.

6.3. Ammende per Rinuncia

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue :

• Campionato di 2^a Categoria		
• Campionato di 3^a Categoria		
• Campionato di "3^a Categoria - Under 21"		
• Campionato di "3^a Categoria - Under 18"		
• Campionato Regionale o Provinciale "Juniores"		
• Campionato Regionale o Provinciale di Calcio Femminile		
• Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque		
• Campionato di Calcio a Cinque Femminile		
• Campionato di Calcio a Cinque Juniores		
1 ^a rinuncia	€	55,00
2 ^a rinuncia	€	110,00
3 ^a rinuncia	€	160,00

Le suddette ammende saranno applicate in misura doppia se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati.

6.4. Tasse per Ricorsi

a) Campionati Regionali

- Ricorso al Giudice Sportivo	€	78,00
- Ricorso alla Commissione Disciplinare	€	130,00
- Ricorso alla Commissione d'Appello Federale (Eccell., Promoz, 1 ^a Categoria)	€	280,00
- Ricorso alla Commissione d'Appello Federale (2 ^a , 3 ^a , 3 ^a Cat./U21, 3 ^a Cat./U18, Calcio a Cinque e Calcio Femminile)	€	200,00
- Ricorso alla Commissione d'Appello Federale (Campionati Juniores)	€	180,00
- Ricorso alla Corte Federale	€	280,00
- Ricorso alla Commissione Vertenze Economiche	€	130,00
- Ricorso alla Commissione Tesseramenti	€	130,00

Per i ricorsi presentati direttamente ed in proprio dai tesserati, nessuna tassa è dovuta per le vertenze di carattere economico, mentre per tutti gli altri ricorsi è fissata unitariamente in **€65,00**

6.5. Stampati Federali

- Moduli di Trasferimento o tesseramento di calciatori	€	1,00
- Lista di svincolo collettivo di calciatori	€	8,00
- Tesseramento di Allenatori, Medici Sociali e Massaggiatori	€	2,50
- Tessera riconoscimento calciatori e dirigenti	€	4,00
- Tessera impersonale	€	3,50

6.6. Spese Istituzionali – Organizzative – Amministrative – Federali

- Lega Nazionale Dilettanti	€	50,00
-----------------------------	---	-------

6.7. Tabella Valutativa

Si riporta di seguito la tabella valutativa contenente i criteri orientativi e facoltativi, individuati dalla L.N.D., da considerare in caso di eventuale completamento degli Organici dei Campionati organizzati sia in ambito nazionale che regionale:

- valore sportivo (meriti sportivi, comportamento disciplinare e partecipazione alle Assemblee);
- bacino d'utenza (con particolare riguardo alle Società aventi sede in capoluoghi di Regione, in capoluoghi di Provincia e in Comuni di notevole densità demografica);
- disponibilità di un impianto sportivo particolarmente idoneo;
- anzianità di affiliazione.
- anzianità di affiliazione.

6.8. Concomitanze di gare sullo stesso campo

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse :

- Campionato Nazionale Serie D;
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A";
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A/2";
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "B";
- Campionato di Eccellenza;
- Campionato di Promozione;
- Campionato di 1^a Categoria;
- Campionato di 2^a Categoria;
- Campionato Nazionale "Juniores";
- Campionato Nazionale Allievi;
- Campionato Regionale "Juniores";
- Campionato Regionale Calcio Femminile Serie "C";
- Torneo Primavera Femminile;
- Campionato Regionale Allievi;
- Campionato Regionale Giovanissimi;
- Campionato di 3^a Categoria;
- Campionato di "3^a Categoria - Under 21";
- Campionato di "3^a Categoria - Under 18";
- Campionato Provinciale "Juniores";
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Serie "D";
- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;
- Attività Amatori.

6.9. Indennizzi

a) Indennizzi per mancato incasso a seguito di rinuncia

Il C.R.V. ha stabilito che per i casi di rinuncia alla disputa di gare ufficiali – in campo esterno -, dichiarate dopo il **mercoledì antecedente la data fissata per la gara**, la Società rinunciataria dovrà versare alla consorella, quale mancato incasso, la somma forfettaria qui di seguito stabilita :

• Campionato Eccellenza	€	500,00
• Campionato di Promozione	€	400,00
• Campionato 1 ^a Categoria	€	200,00
• Campionato 2 ^a Categoria	€	150,00
• Campionati Regionali di Calcio a Cinque e Calcio Femminile	€	100,00

Il C.R.V. si riserva la possibilità di fissare, in casi particolari, un indennizzo superiore a quelli indicati; ciò in relazione all'importanza dell'incontro ed al presumibile incasso che si sarebbe potuto realizzare.

b) Indennizzi di gare

Il C.R.V. ha confermato – anche per la corrente stagione 2006/2007 - di non doversi prevedere “l’indennizzo di gara” che veniva una volta versato dalle Società ospitanti a favore delle squadre ospitate.

Tale disposizione è valida per tutti i Campionati organizzati direttamente od indirettamente dal C.R.Veneto.

Anche nel caso di recupero di una gara non iniziata o sospesa prima dell’inizio del 2° tempo, alla Società ospitata non spetterà nessun indennizzo, ritenendo che la Società organizzatrice terrà a suo carico le spese di organizzazione appunto, mentre la Società ospitata si farà carico delle spese di trasferta.

c) Indennizzi di gare su campi requisiti e gare a cura C.R.V.

In occasione delle gare disposte dal C.R.V. su campi neutri per incontri di qualificazione e di spareggio, per squalifica del campo di una Società o che, per qualsiasi altra causa, non possono essere disputate sui campi designati, la Società ospitata dovrà versare alla consorella servente l’indennizzo del 10% sull’incasso depurato dei soli oneri fiscali.

La squadra ospitata dovrà inoltre riconoscere le spese di approntamento campo (taglio erba e segnatura, riscaldamento locali ed acqua calda, palloni, pulizia, servizio biglietteria e porte, tè a calciatori ed arbitri, ecc.) che vengono qui di seguito forfetariamente fissate, salvo accordi diversi tra le Società interessate :

• Campionato Eccellenza e Promozione	€	200,00
• Campionato 1^ e 2^ Categoria	€	150,00
• Campionato 3^ Categoria, Campionato Juniores	€	100,00

Per le gare effettuate “a cura del Comitato”, sarà lo stesso C.R. Veneto a comunicare, alle Società interessate con tempestività, le necessarie disposizioni di natura organizzativa ed economica, in conformità a quanto previsto dall’art.57 delle NOIF.

6.10. Tasse gare amichevoli

Per la disputa di gare amichevoli di qualsiasi categoria, le Società organizzatrici dovranno richiedere preventiva autorizzazione al Comitato Regionale Veneto, con **almeno 7 giorni di anticipo** sulla data di svolgimento.

All’atto della richiesta, la Società organizzatrice dovrà provvedere all’anticipato versamento delle seguenti tasse :

per gare in cui siano impegnate:

• Società di Serie A e B	€	160,00
• Squadre riserve o giovanili di Serie A e B	€	80,00
• Società di Serie C1 e C2	€	100,00
• Squadre riserve o giovanili di Serie C1 e C2	€	50,00
• Società del Campionato Nazionale Dilettanti	€	50,00
• Squadre riserve o giovanili del Campionato Nazionale Dilettanti	€	25,00
• Società del Campionato di Eccellenza	€	40,00
• Società del Campionato di Promozione	€	35,00
• Società del Campionato di 1^ Categoria	€	30,00
• Società del Campionato di 2^ Categoria	€	25,00
• Società dei Campionati di 3^ Categoria, 3^ Categ./U21, 3^ Categ./U18, Juniores	€	15,00
• Società di Calcio a Cinque e Femminile	€	25,00

L’importo della tassa da versare è quello indicato per la Società di Categoria o di Serie maggiore tra le due formazioni in gara.

Per gli incontri con squadre estere, alla Società organizzatrice sarà chiesta una tassa in misura doppia di quella stabilita per la propria categoria.

In ottemperanza alle nuove disposizioni federali, anche per gli indennizzi arbitrali sarà necessario provvedere all’anticipata costituzione di un deposito cauzionale.

6.11. Sgombero della neve

Le Società della L.N.D. non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai terreni di gioco. Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, i Comitati e le Divisioni possono disporre lo sgombero della neve, con l’avvertenza che **lo sgombero non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l’inizio della gara.**

6.12. Assistenza Medica

Le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale di Serie D, ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque hanno l’obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l’attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L’inosservanza di tale obbligo comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 13, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi, per quanto possibile, alla predetta disposizione.

6.13. Persone ammesse nel recinto di gioco

Per le gare organizzate in ambito regionale e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore ed un operatore sanitario ausiliario, quest'ultimo designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, esclusivamente per i campionati dell'attività giovanile e scolastica e per i campionati della L.N.D. di Terza Categoria, Juniores, regionali e provinciali di Calcio a Cinque e Calcio Femminile, un dirigente;
- d) i calciatori di riserva.
- e) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all'arbitro (FACOLTATIVO).

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni :

- il nominativo dell'allenatore deve essere indicato nell'apposito spazio nell'elenco di gara;
- nello spazio "tessera personale F.I.G.C." deve essere indicata la dizione R.E.T.;
- all'atto della presentazione all'arbitro dell'elenco di gara deve essere consegnata anche la "copia per il tecnico" della richiesta emissione tessera di tecnico, unitamente al documento personale di riconoscimento dell'allenatore.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in :

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es. : Campionato di 3^a categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es. : temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66 N.O.I.F. al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente".

Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con "tessera impersonale F.I.G.C.".

Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'art. 66 delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera impersonale, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'art. 66 delle N.O.I.F.

In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66 delle N.O.I.F. si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

6.14. Sostituzione delle società rinunciatarie e non ammesse al Campionato di competenza

In caso di vacanza negli Organici dei Campionati, conseguenti a rinuncia o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione inappellabile degli Organi Direttivi del Comitato o della Divisione competenti, con la preclusione di "ripescaggi" che consentano ad una Società il doppio salto di Categoria nella medesima stagione sportiva.

6.15. Giurisdizione territoriale dei Comitati

Le Società partecipanti ai Campionati di 3^a Categoria, 3^a Cat./U21, 3^a Cat./U18 e Attività Amatori, sono assegnate dal Comitato Regionale ai Comitati Provinciali e Locali competenti.

L'assegnazione di Società a Comitato Regionale diverso da quello al quale la Società dovrebbe aderire per sede geografica è autorizzata dalla FIGC, previo parere della LND, alla quale dovrà pervenire la richiesta motivata della Società ed il parere favorevole dei due Comitati Regionali interessati.

6.16. Adempimenti tecnico - organizzativi obbligatori

Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e dallo stesso lato, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori di riserva delle rispettive squadre.

Nelle gare di tutti i Campionati, ove non siano previsti "assistenti ufficiali" dell'arbitro, gli "assistenti di parte" svolgono le loro funzioni rivestiti della tuta ginnico/sportiva della Società di appartenenza.

6.17. Recuperi Gare

I Comitati e le Divisioni possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo.

6.18. Orario di Gare

La L.N.D. stabilisce con proprio Comunicato ufficiale gli orari di inizio delle gare dei Campionati.

Tuttavia, il C.R. Veneto potrà disporre orari diversi in base alle esigenze locali, previa notizia sul Comunicato Ufficiale.

6.19. Ordine Pubblico

Si richiama l'attenzione sulle disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare :

"Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara".

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara.

Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio/promozione fra le seconde classificate del Campionato di "Eccellenza" per l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che si svolgono in ambito regionale), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata - il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.

6.20. Cambio delle maglie

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia.

La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

6.21. Migliore formazione

Ogni Società è tenuta a schierare nelle gare dell'attività ufficiale la squadra con la migliore formazione.

L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

6.22. Formazione delle classifiche

Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti vengono stabilite mediante l'attribuzione di tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata; per la gara perduta non vengono attribuiti punti.

6.23. Classifiche, Spareggi per le promozioni o le retrocessioni, Play-Off e Play-Out

Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria superiore o la retrocessione alla categoria inferiore, oppure per stabilire la qualificazione o una posizione in classifica, è necessario applicare le disposizioni di cui all'art. 51 delle N.O.I.F.

Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 51, delle N.O.I.F., i Comitati e le Divisioni possono organizzare – nell'ambito delle proprie competenze – gare di play-off e di play-out le cui modalità devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., ai sensi dell'art. 49, delle N.O.I.F.

6.24. Sostituzione dei calciatori

Nel corso delle gare dei Campionati organizzati dal Comitato Interregionale, dalla Divisione Calcio Femminile in ambito nazionale e dai Comitati Regionali in ambito regionale, nonché in tutte le altre gare della rispettiva attività ufficiale, è consentita in ciascuna squadra la **sostituzione di tre calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto**.

Nel corso delle gare del **Campionato Regionale Juniores** organizzato dai Comitati Regionali, possono essere effettuate **cinque sostituzioni** per squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Nel corso delle gare organizzate dai **Comitati Provinciali**, nonché nel corso delle gare riservate ai calciatori di sesso femminile organizzate in ambito regionale e provinciale, in ciascuna squadra possono essere **sostituiti cinque calciatori** indipendentemente dal ruolo ricoperto.

In occasione di tutte le gare ufficiali in ambito nazionale, regionale e provinciale (Campionato Nazionale Serie D, Campionati di Serie "A", "A/2" e "B" di Calcio Femminile, Campionati di Eccellenza, Promozione, 1^a Categoria, 2^a Categoria, 3^a Categoria, 3^a Cat./U21, 3^a Cat./U18, Juniores e Calcio Femminile) le Società possono indicare nella distinta di gara da presentare all'arbitro **fino a sette calciatori di riserva** tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti (cosiddetta panchina allungata).

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori:

- la segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà effettuata - a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori che debbono uscire dal terreno stesso;
- i calciatori di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori sostituiti e per i calciatori non utilizzati, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

6.25. Identificazione dei calciatori

L'identificazione dei calciatori può avvenire:

- mediante una tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati e delle Divisioni;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle Autorità competenti.
-

6.26. Trasferimento dei calciatori

Viene confermato che i calciatori già utilizzati in gare di Campionato, Coppa Italia e Trofeo Regione Veneto possono essere trasferiti, nei periodi consentiti, anche a Società partecipanti allo stesso Campionato ancorché appartenenti allo stesso girone.

6.27. Disposizioni generali sul tesseramento

a) Art. 316 del Codice Civile "Patria Potestà"

si riporta il testo dell'art. 316 del Codice Civile, così come modificato con il c.d. Nuovo Diritto di Famiglia, attualmente vigente:

"Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore od all'emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori...".

Poiché il consenso circa la scelta dell'ambiente e della Società presso la quale praticare l'attività sportiva ed utilizzare il tempo libero deve essere espresso, come prescrive la norma, da entrambi i genitori di comune accordo, è necessario, ai fini del doveroso rispetto della disposizione di Legge e per evitare l'insorgenza di situazioni contenziose (purtroppo già emerse in qualche Regione) che la richiesta di tesseramento dei calciatori "Giovani" venga sottoscritta, appunto, da entrambi i genitori.

Ovviamente, i Comitati accetteranno le richieste di tesseramento sottoscritte da uno solo dei genitori laddove venga allegata una dichiarazione dalla quale risulti che l'altro genitore è emigrato, oppure che v'è regime di separazione dei coniugi ed il genitore con il quale il giovane calciatore non convive risiede in altra località.

b) Numero di matricola delle Società

Per facilitare agli adempimenti burocratici relativi al tesseramento dei giocatori e dei rapporti amministrativi col Comitato, **tutte le Società sono pregate di voler indicare nella loro carta intestata e nel timbro sociale**, il numero di matricola che le individua meccanicamente su scala nazionale.

c) Modulo per emissione tessera plastificata di riconoscimento giocatore

Ogni richiesta di tesseramento alla F.I.G.C. (modulo giallo), dovrà essere sempre accompagnata dallo stampato per il rilascio della tessera plastificata di riconoscimento giocatore.

d) Inoltro richieste di "tesseramento" e "trasferimento"

In osservanza a quanto previsto dall'art. 39 delle NOIF, si ricorda che le "richieste di tesseramento" dei calciatori (modulo giallo) e "richieste di trasferimento" (modulo verde) devono essere corredate dal foglio di trasmissione con l'elenco dei tesseramenti o trasferimenti richiesti; il tutto può essere inoltrato al C.R. Veneto **a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento** o depositato presso la Segreteria Regionale.

6.28. Pubblicazione delle decisioni

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. I Comitati e le Divisioni dovranno pubblicare i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente a partire dall'inizio della stessa.

Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 giugno, i Comitati e le Divisioni dovranno avere cura di continuare la numerazione dei Comunicati Ufficiali oltre tale data.

Nei propri Comunicati Ufficiali i Comitati e le Divisioni dovranno riportare integralmente:

- le decisioni adottate dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare;
- i provvedimenti disciplinari assunti dai Comitati Provinciali che si estendono oltre il termine della stagione sportiva in corso.

I Comitati Provinciali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo dell'attività agonistica rimettendone, ai Comitati Regionali di competenza, almeno due copie immediatamente dopo la loro pubblicazione.

6.29. Tenuta di gioco dei calciatori e sponsorizzazione/commercializzazione dei marchi

Si riporta quanto previsto dall'art.72 delle NOIF, in ordine alla tenuta di gioco degli atleti ed a riguardo della sponsorizzazione e commercializzazione dei marchi (art.48 del Regolamento della LND, nonché art. n. 72 commi n.1, 2, 3, 4 e 4 bis NOIF) :

1. I calciatori sin dall'inizio della gara debbono indossare maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva : n.1 il portiere; dal n.2 al n.11 i calciatori degli altri ruoli; dal n.12 in poi i calciatori di riserva.
2. Il Capitano deve portare, quale segno distintivo, un bracciale di colore diverso da quello della maglia.
3. Le Leghe ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica stabiliscono a quale squadra compete cambiare maglia nei casi in cui i colori siano confondibili.
4. Non è consentito apporre sugli indumenti di gioco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. E' consentito, invece, apporre sugli stessi non più di due marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione dei competenti Organi delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Limitatamente alle gare organizzate dalla LND è consentito apporre sugli indumenti di gioco non più di 4 marchi pubblicitari di dimensione complessiva fissato dallo stesso C.F.
E' altresì consentito, in aggiunta, un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata dai singoli calciatori.
I proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell'attività dilettantistico-amatoriale svolta in ambito territoriale.
- 4/bis. L'indumento eventualmente indossato sotto la maglia di gioco potrà recare esclusivamente il marchio dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari.
La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà l'applicazione dell'ammenda.

6.30. Diritti di diffusione radio televisiva

La Lega Nazionale Dilettanti stabilisce, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Regolamento della stessa, i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e diffusione radiotelevisiva.

Le disposizioni in materia saranno rese note con un prossimo comunicato.

6.31. Uso campi in erba artificiale

E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale.

Tutte le realizzazioni in erba artificiale - comprese eventualmente anche quelle per l'attività di calcio a cinque - devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti.

I relativi diritti di omologazione sono di € 3.000,00 per il calcio a 11 e di € 2.000,00 per il calcio a cinque.

I diritti relativi al collaudo del sottofondo sono di € 2.500,00.

6.32. Beach Soccer (calcio in spiaggia)

La Lega Nazionale Dilettanti, per il tramite del Dipartimento Beach Soccer, ai sensi dell'art.33 bis, del Regolamento della stessa, indice ed organizza, per l'attività riferita all'anno solare 2007, campionati nazionali e tornei estivi a carattere regionale e provinciale di Beach Soccer. Tale attività rientra in quella amatoriale e di tipo ricreativo e propagandistico. La Lega Nazionale Dilettanti, inoltre, partecipa all'attività internazionale riferita a tale disciplina sportiva, attraverso l'allestimento di una Rappresentativa Nazionale.

6.33. Calcio in Città – Torneo Erreà Cup

La Lega Nazionale Dilettanti, anche per il tramite dei Comitati Regionali, indice ed organizza, per la stagione sportiva 2006/2007, le seguenti manifestazioni rientranti nell'attività a carattere amatoriale, ricreativo e propagandistico :
Tornei Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque, Calcio a Sette e Calcio a Otto, denominati "Calcio in Città – Torneo Erreà Cup".

6.34. Inizio Attività Organizzata dal C.R.Veneto – Stagione 2006/2007

Il C.R.V. ha stabilito le date d'inizio dell'Attività Regionale 2006/2007 :

- | | | | |
|---|-----------------|--------------------------|--|
| - | Domenica | 3 Settembre 2006 | Coppa Italia Dilettanti
Trofeo Regione Veneto |
| - | Sabato | 16 Settembre 2006 | Campionato "Juniores" Regionale |
| - | Domenica | 17 Settembre 2006 | Campionato di Eccellenza
Campionato di Promozione
Campionato di 1^ Categoria
Campionato di 2^ Categoria |

Per quanto riguarda i Campionati Provinciali e Locali, le date di inizio saranno autonomamente fissate dai Comitati Organizzatori competenti.

7. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE SGS

7.1. Commissione Premi di Preparazione

RICORSI PER IL MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO DI PREPARAZIONE
(Estratto dal C.U. N° 28/E del 23 Giugno 2006 - F.I.G.C.)

....omissis.....

N° 832 A.C. Marco Polo avverso F.B.C. Treviso 1993 calc. Pilon Michael ACCOLTO

7.2. Ammissione ai Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi - Stagione Sportiva 20062007

Il C.R.V. – S.G.S. pubblicherà in uno dei primi comunicati del mese di luglio i nominativi delle società ammesse ai Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi 2006/2007 e farà pervenire alle stesse il questionario di iscrizione, per i consueti adempimenti.

7.3. TORNEI organizzati dalle SOCIETA' per SETTEMBRE 2006

Si invitano le società interessate allo svolgimento di tornei a fine agosto e nel mese di settembre, di fare riferimento, in attesa delle disposizioni per la stagione 2006/07, a quanto pubblicato sul C.U. N° 1 del 1/7/05 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale, integrato dalle modalità di presentazione e dai fac-simile di regolamento emanati dal C.R. Veneto - S.G.S. con C.U. N° 25 del 26/1/06.

Le società che intendono organizzare tornei a carattere regionale - provinciale o locale **DOVRANNO INVIARE la documentazione ENTRO FINE GIUGNO/PRIMI LUGLIO al Comitato Provinciale o Locale** di appartenenza della società (anche se normalmente è previsto l'invio della pratica almeno 40 giorni prima dell'inizio del torneo).

Il Comitato Provinciale avrà cura di inoltrare il tutto al Comitato Regionale S.G.S. **entro il 15/7/2006 affinché possa pubblicarne l'approvazione entro il mese di luglio.**

Tale disposizione tiene conto che nel periodo estivo i vari Comitati osservano orari ridotti o chiudono per le ferie.

7.4. Dati statistici dell'attività sportiva 2005/2006

Si allega al presente comunicato ufficiale il prospetto contenente i dati statistici dell'attività del Settore Giovanile maschile, femminile e di Calcio a 5 svolta nel Veneto nella stagione sportiva 2005/2006.

7.5. Parere interpretativo degli Artt. 14 e 17 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quesiti diversi formulati dalla Lega Nazionale Dilettanti, concernenti le modalità per scontare le squalifiche irrogate a calciatori

La Corte Federale, pronunciando sui quesiti di cui in epigrafe, esprime il seguente parere:

a) un calciatore cui è stata inflitta una giornata di squalifica nel Campionato Juniores (al quale possa aver partecipato come fuori quota ovvero in età per tale campionato) può scontare la stessa nella gara del turno successivo che si disputa nella giornata di sabato e, quindi, essere utilizzato la domenica con la prima squadra;

b) un calciatore al quale residuano al termine della stagione sportiva una o più giornate di squalifica inflitagli in una gara del Campionato Juniores (sia che vi avesse partecipato come fuori quota che se vi avesse partecipato in quota) o in una gara del Campionato Allievi, deve scontare tale squalifica nella squadra in cui milita nel campionato successivo ed in gare omogenee a quella per la quale aveva riportato la sanzione; nel caso di insussistenza di tale genere di gare, la squalifica va scontata in qualunque tipo di gara disputata dalla società di attuale appartenenza, fermo restando il principio di separatezza tra gare di campionato e gare di coppa;

c) in caso di squalifica irrogata, e non scontata, nella stagione sportiva precedente con riferimento a gare di Coppa Italia inflitte a giocatori che nella successiva stagione sportiva militano in squadre che disputano il trofeo regionale, o nel caso opposto, tali squalifiche vanno scontate nella stagione successiva rispettivamente nelle gare delle competizioni di Coppa delle Regioni o di Coppa Italia.

7.6. Orario Estivo della Segreteria del C.R.V. - S.G.S.

Si comunica che nel mese di LUGLIO la segreteria del Comitato Regionale Veneto - SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO sarà aperta:

dal LUNEDÌ' al VENERDÌ' dalle ore 10.30 alle ore 12.30

8. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE DI VENEZIA

8.1. Segreteria

Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale

Per ogni buon conto, nel ribadire che il CU sopra evidenziato risulta scaricabile dal sito del SGS Nazionale:

www.settoregiovanile.figc.it

si ritiene opportuno sintetizzarne alcuni punti, tra i più interessanti pre una giusta programmazione.

SCUOLE DI CALCIO

Tra i requisiti richiesti, l'anno in corso non viene considerato come anzianità d'affiliazione.

TROFEO SEI BRAVO A.....SCUOLA DI CALCIO

Aldilà della programmazione "intra" Tornei Pulcini (tutta da valutare), si segnalano i criteri di valutazione del punteggio:

- i punti saranno attribuiti per ciascun tempo del gioco partita;
- per il gioco a confronto i punti saranno assegnati utilizzando un'apposita griglia (in base alle reti segnate).

ATTIVITÀ UFFICIALE CATEGORIE DI BASE

PICCOLI AMICI

6 anni compiuti – 8 anni non ancora compiuti

6 – 8 anni

3c3

4c4

5c5

PULCINI

1998 (8 anni compiuti) - 1996

1° anno	8 anni	5c5
2° anno	9 anni	6c6
"misti"	8/9/10 anni	6c6
3° anno	10 anni	7c7

ESORDIENTI

1996 (10 anni compiuti) - 1994

1° anno	9 – 11 anni	7c7	
"misti"	11/12 anni	7c7	
2° anno	9 – 12 anni	9c9	
2° anno	11 – 12 anni	11c11	campo ridotto
2° anno	11 – 12 anni	11c11	campo regolamentare

RISULTATI

Per quanto riguarda il risultato della gara (Pulcini ed Esordienti), i risultati di ciascun tempo dovranno essere conteggiati separatamente. Pertanto, a seguito del risultato acquisito nel primo tempo, gli altri due tempi inizieranno nuovamente con il risultato di 0 – 0.

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento (tempi, direzione incontri, ecc.) si rimanda al CU n. 1 del SGS Nazionale e, comunque, a nuove comunicazioni del Comitato di Venezia una volta valutate tutte le innovazioni.

Piace peraltro segnalare (pag. 19) l'invito ad utilizzare il "metodo dell'autoarbitraggio" già provato in via sperimentale da questo Comitato. Tale argomento sarà uno dei temi che saranno discussi in un incontro tecnico che si terrà immediatamente dopo l'apertura del Comitato dopo la pausa per le ferie estive.

Solo per la categoria Esordienti 11c11 (campo regolamentare) è data facoltà alle società che ne sopportano gli oneri finanziari, di usufruire degli arbitri ufficiali AIA. Solo, però, in presenza di una identica attuazione in tutti i Comitati Provinciali e/o Locali.

GREEN CARD

Si invita a porre molta attenzione all'utilizzo della GREEN CARD (cartellino verde) per segnalare comportamenti di "Fair Play" (gioco giusto) o di "Good Play" (gioco buono); in sostanza gesti di significativa sportività nei confronti degli avversari e dei compagni di gioco o di apprezzabili gesti tecnici. Tali casi dovranno essere segnalati a questo Comitato che provvederà, poi, alla più opportuna divulgazione.

Attività Giovanile

L'attività prevista è la seguente:

<u>GIOVANI CALCIATRICI</u>	1992/1993	7c7
<u>GIOVANISSIMI</u>	1992/1993	11c11
<u>GIOVANISSIMI FASCIA B</u>	1993	11C11
<u>GIOVANISSIMI CALCIO A CINQUE</u>	1992/1993	5c5
<u>ALLIEVE</u>	1990/1991	11c11
<u>ALLIEVI</u>	1990/1991	11c11
<u>ALLIEVI FASCIA B</u>	1991	11c11
<u>ALLIEVI CALCIO A CINQUE</u>	1990/1991	5c5

Le modalità risultano essere, in sostanza, le medesime della passata stagione sportiva anche per quanto riguarda i "diritti di classifica" (con particolare attenzione alle squadre "fuori classifica").

Tutela medico – sportiva

Preme ribadire che tutti coloro che vogliono svolgere attività sportiva sono tenuti a sottoporsi **preventivamente** a visita medica per il rilascio del certificato di idoneità all'attività sportiva (agonistica e non agonistica).

Il certificato medico di idoneità (in originale) viene conservato agli atti della Società per CINQUE anni.

Tesseramento

PICCOLI AMICI	assicurazione CONI - SPORTASS carta assicurativa FIGC
GIOVANI	Giovanissimi e Allievi: cartellino GIALLO annuale; Pulcini ed Esordienti : cartellino VERDE annuale. BIENNALE (azzurro): 12 anni compiuti – 14 anni non compiuti

Importante!!!!

Le società debbono accompagnare le richieste di tesseramento con i seguenti documenti:

- certificati di residenza e di stato famiglia del minore;
- lettera di accompagnamento, da parte della società, corredata di tutti i dati necessari ad una corretta identificazione dei giovani tesserati (allegato n. 4 del CU del SGS nazionale, comunque a disposizione presso gli Uffici del Comitato provinciale);
- **copia del certificato medico previsto** (vedi paragrafo tutela medico – sportiva).

Tesseramento “giovani” stranieri

Le società possono tesserare, esclusivamente con cartellino annuale, giovani calciatori di età inferiore ai 16 anni e di nazionalità straniera, residenti unitamente agli esercenti la potestà genitoriale nella stessa Provincia sede della Società e/o di Provincia limitrofa (anche di altra Regione).

E' pertanto necessario esibire:

(a) *Giovane Straniero Comunitario*

- stato di famiglia cumulativo della residenza;
- certificato di iscrizione o frequenza scolastica.

(b) *Giovane Straniero Extracomunitario*

- certificato di iscrizione o frequenza scolastica;
- stato di famiglia e copia del permesso di soggiorno rilasciato per un periodo non inferiore ad 1 anno nel Comune sede della Società o in Comune della stessa Provincia o di altra Provincia limitrofa. Se il calciatore straniero ha **un'età anagrafica inferiore ai 12 anni compresi**, può essere prodotto anche copia del **permesso di soggiorno in scadenza o copia della richiesta di rinnovo o rilascio del permesso di soggiorno (cedolino)**.

Il Comitato Provinciale dovrà inviare, unitamente alla scheda di autocertificazione per il tesseramento del minore straniero debitamente compilata dalla Società (sempre allegata al CU del SGS nazionale e comunque a disposizione presso gli Uffici del Comitato), **tutta la documentazione al Comitato Minori Stranieri del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il quale** – dopo opportuni accertamenti – rilascerà il nulla osta al tesseramento. Copia della richiesta del nulla osta rilasciata dal Comitato Minori Stranieri deve essere inoltrata per conoscenza al Settore Giovanile e Scolastico Nazionale. Solo a questo punto il Comitato può procedere al tesseramento.

Sarà poi cura della Società informare il Comitato dei Minori Stranieri ed il Settore Giovanile Nazionale dell'avvenuto tesseramento ed eventuale revoca dello stesso.

Ovviamente lo scrivente Comitato si adopererà in ogni modo (come???) per evitare questo adempimento estremamente burocratico che oltre ad inficiare la programmazione delle società, a nostro modo di vedere, rappresenta un'ulteriore esempio di "ghettizzazione" o, peggio, di "razzismo strisciante" nei confronti di tanti giovani extracomunitari che hanno solo necessità di integrazione "totale" in modo di sentirsi "uguali" ai nostri figli. Ci si chiede, per davvero, se la Scuola li accetta (d'obbligo) perché il Settore Giovanile e **Scolastico** della FIGC frappona tutti questi adempimenti di fatto limitanti???

Comunque, ogni ulteriore adempimento relativo al tesseramento sarà, in dettaglio, comunicata quanto prima.

Assicurazione obbligatoria dei dirigenti

A far data dal 1° luglio 2005, in base all'art. 51 comma 1 e 2 della Legge 289/2002 è prevista la stipula di un'assicurazione **obbligatoria** per i Dirigenti di Società.

Per opportuna conoscenza degli interessati, si riporta di seguito l'art. 51 della L. 289/2002 del 27 dicembre 2002:

1. a decorrere dal 1° luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali (FSN), alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.
2. l'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.

Iscrizioni

Con il prossimo C.U. verranno inviati i moduli di iscrizione ai Tornei e Campionati relativi al Settore Giovanile

Publicato in Venezia - Marghera ed affisso all'albo in data 5 luglio 2006

Il Segretario
Mario Cabbia

Il Presidente
Giuseppe Ruzza